



Il Ministro della Salute

Illustri presidenti,

Il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ha, tra l'altro, modificato l'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per ovviare ad alcune criticità organizzative e funzionali riscontrate nell'attività dei dipartimenti di prevenzione, conseguenti alle modalità applicative del dettato normativo relativo al sistema nazionale ed internazionale di prevenzione e protezione della salute pubblica, della salute animale e della sicurezza alimentare.

Con l'allegata nota si è ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito al modello dipartimentale previsto dalla più recente normativa.

L'impianto organizzativo di cui si sollecita la realizzazione è di primaria importanza e consentirà a questo Dicastero di assicurare alle Istituzioni europee ed internazionali un sistema di relazioni e di flussi informativi ed esecutivi omogenei e coordinati su tutto il territorio nazionale in materia di igiene, sanità pubblica, medicina veterinaria pubblica e sicurezza alimentare.

Al fine, pertanto, di ottenere un miglior coordinamento dei servizi medici e veterinari dei dipartimenti di prevenzione, oltre che prestazioni di maggiore efficacia in un contesto di ulteriore efficienza e contenimento della spesa, auspico una uniforme e tempestiva applicazione da parte delle Regioni delle vigenti disposizioni di legge.

L'occasione mi è gradita per porgere i più distinti saluti.

27 FEB. 2013

Renato Balduzzi

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
LORO SEDI



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

VIA GIORGIO RIBOTTA, 3
00144 - ROMA

Ministero della Salute

DSVETOC

0001144-P-27/02/2013

F. l. s. s/2



116896429

Agli Assessori alla sanità delle Regioni e
Province autonome di Trento e di
Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: Nota esplicativa concernente l'articolo 4 del decreto
legge 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189.

Il decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", all'articolo 4, è intervenuto nell'apportare alcune rilevanti modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni.

Nello specifico, sono state modificate le disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 7 *quater* del citato decreto n. 502/1992, che disciplina l'organizzazione del dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

La modifica, in particolare, del comma 4 dell'anzidetto articolo si è resa necessaria per il susseguirsi di diverse interpretazioni del precedente dettato normativo e conseguenti disomogenee applicazioni in sede locale, ove regioni ed Aziende sanitarie locali hanno adottato, nell'ultimo decennio, modelli organizzativi quanto mai disomogenei e spesso assai lontani dalla *ratio* ispiratrice della norma nazionale, senza che ciò fosse in alcun modo supportato da particolari esigenze o da oggettive ricadute in termini di maggiore efficacia o efficienza delle azioni sanitarie.

Al fine di porre rimedio a tali criticità, il Legislatore ha quindi sostituito il comma 4 come di seguito riportato: <<Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite>>.

L'intervento legislativo delinea un modello essenziale di "dipartimento di prevenzione", dove le strutture organizzative (servizi) riconducibili alle funzioni di sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare sono considerate strutture autonome in ambito dipartimentale.

La nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 7-*quater*, nell'istituire la nuova area di "sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare", ribadisce che le strutture organizzative dell'area sono centri di responsabilità (amministrativo-contabile):

- 1) dotati di autonomia, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello tecnico-funzionale;
- 2) destinatari di risorse economiche;
- 3) responsabili dell'attuazione della normativa regionale, nazionale ed internazionale, nonché degli obiettivi dipartimentali ed aziendali.

Va, inoltre, aggiunto che il comma in questione, così come novellato, si correla alle previsioni recate dall'immutato comma 2 dell'articolo 7-*quater* del decreto n. 502/1992 che recita: <<Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a ...>> [lettere da d) ad f)]. Ciò consente di comprendere come nel dipartimento di prevenzione vi sia un'area caratterizzata da funzioni specificamente ed omogeneamente dedicate alla sanità pubblica veterinaria ed alla tutela della sicurezza alimentare.

L'attuale struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione risponde anche agli adempimenti conseguenti agli obblighi comunitari ed internazionali che il nostro Paese è tenuto a rispettare, con particolare riferimento all'assetto introdotto in materia di sicurezza degli alimenti e controlli sanitari ufficiali dalle norme del cd. "pacchetto igiene" (Reg. 882/2004 - 178/2002 - 852/2004 - 853/2004 - 854/2004 - 183/2005 e direttiva 2004/41), che necessita dell'individuazione di competenze e responsabilità definite, sia a livello centrale che a livello locale, attraverso la individuazione dell' "Autorità competente" in tale settore. Il Legislatore ha voluto, al riguardo, precisare che in detta "area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare" si collocano tutte le funzioni proprie dell'Autorità competente locale in materia di sicurezza alimentare, venendo con ciò fugato ogni dubbio sulla collocazione operativa di tale Autorità, disciplinata ormai da tempo dalla Unione Europea.

La portata innovativa delle modifiche previste dall'articolo 4 del decreto legge 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 con riferimento alla disciplina dei dipartimenti di prevenzione e, in particolare, dei servizi veterinari, è altresì rafforzata dalla integrazione apportata al comma 5 del medesimo articolo 7-*quater*, secondo cui <<Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica, ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza>>. Invero, ricomprendendo nel dipartimento di prevenzione discipline (*rectius*: servizi o unità operative) ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 2 dell'articolo 7-*quater* del decreto n. 502/1992, ovvero:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) sanità animale;
- e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
e riconducendone le funzioni ai Livelli essenziali di assistenza (LEA), anche le funzioni
proprie delle anzidette discipline si caratterizzano per il fatto di essere garanti, prima di tutto,
dell'erogazione di prestazioni rientranti nei LEA e, in quanto tali, ineludibili.

IL MINISTRO
(Renato Balduzzi)

